

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Adottato con Deliberazione n. 1683 del 24 luglio 2024



Sommario

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Principi.....	2
Art. 3 - Normativa di riferimento	3
Art. 4 - Definizioni	3
CAPO II- ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	4
Art. 5 - Tipologia e modalità di ripresa	4
Art. 6 – Informativa	4
Art. 7- Conservazione delle registrazioni	4
Art. 8 - Misure di sicurezza	5
Art. 9 – Valutazione d'impatto	5
Art. 10 – Cessazione del trattamento	5
CAPO III –SOGGETTI E RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO.....	5
Art. 11 – Titolare e responsabili del trattamento	5
Art. 12 - U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale	6
Art. 13 – Autorizzati al trattamento	6
Art. 14 – Responsabili delle articolazioni aziendali	7
CAPO IV- IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE.....	7
Art. 15- Installazione di impianti di Videosorveglianza.....	7
CAPO V- DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI.....	7
Art. 16 - Luoghi di lavoro.....	7
Art. 17- Ospedali e Luoghi di cura	8
CAPO VI - DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE IMMAGINI	8
Art. 18 - Diritti degli interessati.....	8
Art. 19 - Accesso alle immagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e Organi e Forze di Polizia.	9
CAPO VII- Disposizioni finali e norme di rinvio	9
Art. 20 – Inosservanza e sanzioni.....	9
Art. 21 - Norme di rinvio.....	9

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture aziendali, ospedaliere e territoriali di pertinenza dell'ASP di Cosenza (di seguito denominata anche solo "Azienda").

L'Azienda adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

- 1) Protezione, sicurezza e incolumità dei lavoratori, utenti e della collettività;
- 2) Protezione del patrimonio e delle risorse strumentali (asset) dell'ASP Cosenza;
- 3) Controllo, prevenzione e accertamento di atti criminosi e/o vandalici verso l'ASP Cosenza;
- 4) Monitoraggio dei pazienti degenti in specifici reparti. In tali casi, l'attività di videosorveglianza si svolge senza registrazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

Al fine di perseguire le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3), l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza può essere attivata a supporto di altre misure di protezione già attive quali, a titolo esemplificativo, sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, oltre che misure di protezione poste in corrispondenza degli ingressi.

I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, dalla Circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 5/2018 recante "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970" e dal GDPR, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

Art. 2 - Principi

Nel rispetto del principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, l'attività di videosorveglianza è svolta in modo da raccogliere i dati strettamente necessari alle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, dove possibile, di raccogliere immagini dettagliate e ingrandite.

In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da ridurre al minimo la raccolta di dati personali identificativi e in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possano essere raggiunte mediante dati anonimi.

In attuazione del principio di liceità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato esclusivamente sulla base dei presupposti indicati nel precedente articolo.

Art. 3 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. 196/2003 recante il Codice per la Protezione dei Dati Personali del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;
- Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;
- Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza, adottate dal *European Data Protection Board* in assemblea plenaria il 10 luglio 2019;
- Legge 300/1970, art. 4, Statuto dei Lavoratori;
- Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5/2018.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- trattamento: qualsiasi operazione svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione, la distruzione di dati personali;
- dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videoregistrazione;
- titolare: la persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- delegato: il soggetto individuato dal titolare per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali trattati mediante l'impianto di videosorveglianza;
- responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- autorizzati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;
- interessati: le persone fisiche a cui si riferiscono dati personali oggetto del trattamento;
- videosorveglianza: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione, su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati, di immagini, di aree o zone delimitate;
- videocontrollo: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico “*Videosorveglianza*” viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

CAPO II- ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 5 - Tipologia e modalità di ripresa

L'attività di videosorveglianza effettuata dall'Azienda può avvenire:

- senza registrazione di immagini (videocontrollo);
- con registrazione di immagini (videosorveglianza).

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza ai principi indicati nell'articolo 2.

L'angolatura e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone non interessate alla finalità dell'impianto.

I dati acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (quali le unità di rianimazione o altro) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati di norma in ambienti separati e non accessibili al pubblico. Il Responsabile dell'unità operativa in cui è installato l'impianto deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato.

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (quale la rianimazione); in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Art. 6 – Informativa

Gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l'Azienda installa in prossimità della telecamera (immediatamente prima di accedere alla zona videosorvegliata) appositi cartelli contenenti l'informativa sintetica conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (allegato n. 1- Informazioni pre-accesso, allegato n. 2- Informazioni post- accesso);

L'informativa dettagliata, contenente tutti gli elementi di cui all'art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, è messa a disposizione degli interessati nel sito internet aziendale (allegato n. 3- Informazioni privacy complete).

Art. 7- Conservazione delle registrazioni

Il periodo di conservazione dei dati registrati viene fissato di norma in 72 ore. Scaduto tale termine il sistema provvederà alla cancellazione automatica delle immagini, fatti salvi i casi di differimento del termine derivante da festività o chiusura degli uffici o servizi.

Tale limite potrà essere superato in presenza di richieste investigative dell'Autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria, previa richiesta scritta in relazione ad attività investigativa in corso.

In tali casi le immagini verranno conservate anche per periodi superiori al termine massimo e successivamente messe a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, laddove ne facesse richiesta.

Gli impianti sono configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati registrati, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Misure di sicurezza

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al titolare, ai soggetti espressamente delegati e autorizzati, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti (nominati Responsabili del trattamento).

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

Nel caso in cui le immagini debbano essere conservate, i relativi supporti vengono custoditi per l'intera durata della conservazione in apposito formato all'interno di archivi protetti.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati relativi alla salute non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

In generale, il Titolare del trattamento adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire i diritti e le libertà dei soggetti interessati, in ossequio a quanto previsto ex art. 32 del GDPR ("Sicurezza del trattamento").

Art. 9 – Valutazione d'impatto

Il titolare del trattamento, d'intesa con il responsabile della protezione dei dati (RPD) aziendale, provvede ad effettuare la valutazione d'impatto ai sensi:

- dell'art. 35 del GDPR;
- del Provvedimento n. 467 del 11 ottobre 2018 dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- delle Linee guida del 4 aprile 2017 del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione d'impatto.

Art. 10 – Cessazione del trattamento

In caso di cessazione del trattamento, a seguito di disattivazione di parte o di tutto il sistema di videosorveglianza attivo in una determinata area, i dati personali acquisiti mediante tale impianto di videosorveglianza devono essere distrutti.

CAPO III –SOGGETTI E RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO

Art. 11 – Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Qualora l'Azienda affidi a un soggetto esterno la gestione dell'impianto di videosorveglianza o la sua manutenzione, quest'ultimo deve essere nominato responsabile del trattamento dei dati attraverso un contratto o altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al rispetto

del presente regolamento, affinché l'attività sia svolta conformemente a quanto ivi disposto, e che disciplini la durata del trattamento, la natura e le finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 12 - U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale

L'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale ha il ruolo di coordinamento tecnico-organizzativo degli impianti e provvede a:

- raccogliere le richieste di nuove installazioni;
- effettuare le valutazioni tecniche sugli impianti installati e di nuova installazione;
- coordinare i lavori di installazione e di modifica degli impianti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale, soggetto delegato al trattamento dei dati mediante gli impianti di videosorveglianza:

- è nominato dal titolare con atto scritto in cui sono analiticamente specificati i compiti affidati;
- si attiene alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sull'osservanza delle istruzioni;
- nomina per iscritto, trasmettendo le relative nomine all'Ufficio privacy, le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti (autorizzati al trattamento) e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, definendo l'ambito di trattamento ad essi consentito;
- propone al titolare la nomina di eventuali responsabili al trattamento (art. 28 del GDPR);
- dà istruzioni agli autorizzati per il corretto trattamento dei dati raccolti e fa rispettare agli autorizzati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati;
- garantisce il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento e le connesse procedure aziendali da parte degli autorizzati; in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente e raccolti per finalità esplicite e legittime;
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla distruzione delle stesse al termine del periodo di conservazione previsto;
- verifica che siano attuate tutte le misure di sicurezza ai fini di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta, segnalando eventuali mancanze.

Art. 13 – Autorizzati al trattamento

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale, soggetto delegato al trattamento dei dati mediante gli impianti di videosorveglianza, individua – nei limiti strettamente necessari a garantire la continuità e la funzionalità degli impianti – i soggetti autorizzati al trattamento dei dati con atto scritto nel quale sono specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati e utilizzo dei sistemi.

La nomina degli autorizzati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite e il profilo di autorizzazione che indica il trattamento consentito. Gli autorizzati possono essere abilitati alla visione delle immagini già registrate e alla loro

uplicazione/cancellazione. Il numero degli autorizzati addetti alle operazioni di duplicazione/cancellazione deve essere limitato allo stretto necessario.

Art. 14 – Responsabili delle articolazioni aziendali

I responsabili delle articolazioni territoriali aziendali devono vigilare sul corretto comportamento e grado di riservatezza del personale di afferenza, autorizzato al trattamento delle immagini con impianti di videocontrollo.

La responsabilità dell'impianto e del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo installati per la finalità di cura/monitoraggio dei pazienti è affidata al responsabile dell'articolazione aziendale nel cui ambito è attivato l'impianto medesimo.

CAPO IV- IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE

Art. 15- Installazione di impianti di Videosorveglianza

L'elenco delle telecamere installate è conservato e aggiornato a cura della UOC Gestione Tecnico-Patrimoniale.

Per ciascuna telecamera sono indicate le funzionalità (monitoraggio in tempo reale o registrazione), localizzazione, eventuali specifiche e il supporto di registrazione su cui le immagini vengono memorizzate.

L'installazione di ulteriori impianti di videosorveglianza dovrà essere autorizzata dal Direttore Generale, previa richiesta scritta formulata dai Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio, dai Direttori dei Distretti o dai Direttori dei Dipartimenti.

Di ogni nuova installazione sarà data preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali. Per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/sostituzione di quelli esistenti, l'Azienda predispone un apposito piano da aggiornare in conformità alle disposizioni normative in materia.

Il piano è presentato alle organizzazioni sindacali per l'accordo ai fini dell'installazione di impianti di videosorveglianza che possano comportare anche il controllo a distanza del lavoratore, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e della Circolare n. 5/2018 dell'Ispettorato del Lavoro.

Le schede descrittive degli impianti saranno, in ogni caso, disponibili ed accessibili su richiesta delle OO.SS.

CAPO V- DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

Art. 16 - Luoghi di lavoro

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In particolare si richiamano i seguenti principi generali:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (come a titolo esemplificativo orientando la telecamera sull'orologio marcatempo);

- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

Art. 17- Ospedali e Luoghi di cura

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovranno garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato. Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati, nonché di tutela della salute anche degli operatori sanitari. Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e non accessibili al pubblico.

Il Responsabile deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato.

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente; in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 2-septies co. 8 del Codice Privacy).

CAPO VI - DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE IMMAGINI

Art. 18 - Diritti degli interessati

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, che può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante un'istanza in forma scritta, contenente gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta, in particolare l'esatta ubicazione dell'impianto di videosorveglianza.

Alla stessa deve essere allegata una copia di documento di identità in corso di validità.

La richiesta deve essere formulata e inviata con la massima celerità, tenuto conto dei pochi giorni di conservazione delle immagini.

L'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessario, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato. Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato un apposito programma oscuratore.

I diritti di cui al presente articolo, laddove le immagini riguardino persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari ritenute meritevoli di protezione.

In caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato, potrà essere addebitato un costo ragionevole ai sensi dell'art. 12, paragrafo 5, lettera a) GDPR, ovvero la richiesta potrà essere rifiutata (art. 12, paragrafo 5, lettera b).

Art. 19 - Accesso alle immagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e Organi e Forze di Polizia.

La richiesta di accesso a immagini videoregistrate può essere effettuata dall'Autorità Giudiziaria e organi e forze di Polizia per finalità di difesa e sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e repressione di reati. Tale richiesta deve essere debitamente motivata e prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al corretto recupero delle immagini.

In caso di richieste formulate verbalmente da tali soggetti, per ragioni d'urgenza, le immagini saranno tempestivamente estrapolate e copia delle stesse potrà essere consegnata al richiedente previa acquisizione di richiesta scritta. Le immagini estrapolate saranno conservate nel limite di 15 giorni dalla data di richiesta, ovvero per il tempo definito dall'autorità medesima e al massimo per due anni, salva motivata richiesta di prolungamento in relazione al prosieguo del giudizio.

CAPO VII- Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 20 – Inosservanza e sanzioni

Tutti i lavoratori sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolamentano la materia in oggetto.

ATTENZIONE STAI ENTRANDO IN UN'AREA VIDEOSORVEGLIATA



INFORMAZIONI

La rilevazione di immagini sarà effettuata per finalità di **sicurezza ed incolumità degli individui**, nonché ai fini della **prevenzione di eventuali atti illeciti**.

Accedendo nell'area Videosorvegliata si accetta la registrazione delle immagini che verranno cancellate dopo 72 ore mediante sovra registrazione.

Queste informazioni vengono fornite all'interessato ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 78, comma 5, lett. c-ter, D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

L'interessato potrà rivolgersi per ogni eventuale richiesta in merito ai propri diritti ed interessi al **Titolare del trattamento**:

Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, con sede legale in Via Degli Alimena n. 8–87100, Cosenza (CS) - PEC: protocollo@pec.asp.cosenza.it

DPO – Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile all'indirizzo e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com

ATTENZIONE!



INFORMAZIONI

La registrazione è effettuata per finalità di **sicurezza ed incolumità degli individui**, nonché ai fini della **prevenzione di eventuali atti illeciti**.

Le immagini registrate vengono cancellate dopo 72 ore mediante sovra registrazione.

Le immagini sono consultabili solo dall'Autorità Giudiziaria e/o dalla Forze di Polizia e sono visionabili dal personale interno del Titolare e del Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell'art. 28 GDPR, salvo che per le verifiche del funzionamento del sistema e/o in caso di guasti.

Queste informazioni vengono fornite all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 78, comma 5, lett. c-ter, D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

L'interessato potrà rivolgersi per ogni eventuale richiesta in merito ai propri diritti ed interessi al **Titolare del trattamento**:

Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, con sede legale in Via Degli Alimena n. 8–87100, Cosenza (CS) - PEC: protocollo@pec.asp.cosenza.it

DPO – Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile all'indirizzo e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com

INFORMAZIONI PRIVACY

AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR E CODICE PRIVACY SS. MM. II. IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR EU 2016/679) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Per questi motivi, l'**Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza** (di seguito, per brevità, "ASP Cosenza"), con sede legale in Via Degli Alimena n. 8, 87100, Cosenza (CS), in qualità di Titolare del trattamento è tenuta a fornire, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (di seguito GDPR), una precisa informazione circa il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto del trattamento, nella fattispecie le immagini riprese/registrate dagli strumenti di videosorveglianza, sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Protezione, sicurezza e incolumità dei lavoratori, utenti e della collettività;
- Protezione del patrimonio e delle risorse strumentali (*asset*) dell'ASP Cosenza;
- Controllo, prevenzione e accertamento di atti criminosi e/o vandalici verso l'ASP Cosenza.

Il trattamento è effettuato nel rispetto della normativa europea e domestica e del punto 3 delle Linee Guida n.3/2019 dell'EDPB in tema di videosorveglianza.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

In materia di videosorveglianza e del relativo trattamento dei dati personali, la base giuridica idonea a giustificare il trattamento è rinvenibile nell'articolo **6, paragrafo 1, lettera f) GDPR**, ossia quando *"il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento** o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (...)"*.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Le finalità sopra menzionate possono prevedere lo svolgimento di operazioni di raccolta, registrazione, estrazione e temporanea conservazione delle immagini, mediante l'utilizzo di strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Le immagini sono trattate con la collaborazione di un soggetto terzo espressamente nominato dal Titolare come Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR.

Le immagini verranno in ogni caso trattate nel rispetto dei seguenti principi generali:

- Liceità del trattamento:** il trattamento dei dati mediante videosorveglianza avviene secondo correttezza (rispetto della vigente normativa di settore e nel rispetto del cd

“bilanciamento degli interessi”), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione del patrimonio dell’Ente e delle persone fisiche). Gli impianti sono utilizzati nel rispetto dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300/1970);

b) **Necessità del trattamento:** il trattamento dei dati tramite sistemi di videosorveglianza è adeguato, pertinente e limitato alle finalità di cui al punto 1;

c) **Minimizzazione del trattamento:** ai sensi dell’art. 5, lett. c) del GDPR, i trattamenti dei dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

4. INFORMAZIONI MINIME

In ossequio a quanto previsto dal punto 7.1 delle Linee Guida dell’EDPB n. 3/2019, i soggetti interessati sono opportunamente informati della presenza di apparati di videosorveglianza/videoripresa mediante l’apposizione di appositi cartelli nelle immediate vicinanze e al di fuori del cono di ripresa degli apparati stessi. Tali cartelli contengono le informazioni minimali che devono essere fornite agli interessati ai sensi del punto 7.1 delle sopra citate Linee Guida del 2019.

5. INFORMAZIONI COMPLETE

Nella stessa ottica, devono essere rese disponibili anche le informazioni complete, attraverso la cartellonistica post-accesso sita in un luogo facilmente accessibile all’interessato, in una posizione centrale. La cartellonistica post-accesso deve contenere tutte le altre informazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 13 GDPR, non descritte nelle informazioni privacy minime.

6. CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini registrate vengono conservate per un periodo di tempo massimo non superiore a 72 ore, così come indicato dalle “*Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso videosorveglianza*”, adottate dall’*European Data Protection Board*.

7. COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini rilevate/registrate non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terze parti, se non alle competenti autorità giudiziarie secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR EU 2016/679, l’interessato:

a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

b) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R., al Titolare del trattamento, **Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza**, Via Degli Alimena n. 8, 87100, Cosenza (CS), oppure una PEC all’indirizzo: protocollo@pec.asp.cosenza.it

Inoltre, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui alla lettera a) contattando il *Data Protection Officer* all’indirizzo mail: dpo@scudoprivacysrl.com.